

Legge regionale 09 giugno 1998, n.30

**Modifica dell'art. 34 della LR 7.11.94, n. 81 concernente "Recepimento DLgs 3.2.93, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.**

## ARTICOLO 1

1. Il comma 3 dell'art. 34 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"Il numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati di funzioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera b), e' pari a 119 unita' delle quali 19 assegnate al Consiglio Regionale. La ripartizione delle restanti unita' fra le altre strutture regionali e' determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.